



Consiglio Regionale della Campania
Consigliere
Massimo Grimaldi

Prot. n. 13

Napoli, li 26/05/2025

MOZIONE

Ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento Interno

Oggetto: Impegno alla Giunta Regionale per la revisione delle perimetrazioni e zonizzazioni del Parco Nazionale del Matese a tutela dello sviluppo sostenibile e in osservanza del principio di proporzionalità.

PREMESSO CHE:

- In data 22 aprile 2025 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto di perimetrazione e zonizzazione provvisorie del Parco nazionale del Matese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2025;
- Il decreto ha determinato la perimetrazione provvisoria dell'area protetta, estesa su 87.897 ettari, coinvolgendo 53 Comuni (31 nella Regione Campania e 22 nella Regione Molise), con suddivisione in tre zone (zona 1, zona 2, zona 3) corrispondenti a diversi gradi di tutela ambientale e di limitazione delle attività antropiche;
- Le restrizioni previste – in particolare per le zone 1 e 2 – impongono divieti stringenti su attività edilizie, produttive, agricole e turistiche, rischiando di compromettere le opportunità di sviluppo socioeconomico dei territori interessati;
- Diverse amministrazioni comunali hanno espresso osservazioni critiche e richiesto la rettifica delle perimetrazioni, evidenziando come taluni vincoli non trovino giustificazione in dati oggettivi di valore ambientale;
- Lo stesso decreto riconosce che la perimetrazione provvisoria dovrà essere soggetta a successive valutazioni ed evolverà verso una delimitazione definitiva da adottarsi con regolamento e piano del Parco, secondo quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette del 28 dicembre 1991, n. 394;



*Consiglio Regionale della Campania
Consigliere
Massimo Grimaldi*

CONSIDERATO CHE:

- Le aree interne oggetto della perimetrazione sono già colpite da spopolamento, riduzione dei servizi pubblici e difficoltà di accesso al credito e agli investimenti produttivi;
- La tutela ambientale deve coniugarsi con il diritto allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, garantendo un equilibrio tra la protezione degli ecosistemi e la salvaguardia delle attività tradizionali, produttive e culturali;
- L'art. 5, comma 1, lettera f-bis) della legge 394/1991 prevede che la delimitazione dei parchi nazionali debba avvenire «*sentite le regioni e gli enti locali*» e sulla base di elementi oggettivi, scientifici e condivisi;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- La Regione Campania ha già fornito numerosi contributi istituzionali nell'ambito del procedimento di perimetrazione del Parco nazionale del Matese, come si evince dal decreto ministeriale del 22 aprile 2025. In particolare, con **note prot. n. 109026 del 13 giugno 2024, prot. n. 111390 del 17 giugno 2024, prot. n. 136732 del 23 luglio 2024**, nonché **nota prot. n. 91/Sp del 15 aprile 2025**, laddove la Regione ha trasmesso osservazioni, proposte cartografiche in formato vettoriale, e la bozza di disciplina di tutela, contribuendo concretamente al tavolo tecnico interistituzionale;
- In tali contributi, la Regione Campania ha richiesto, tra l'altro, il riconoscimento di importanti garanzie a favore dei territori, come l'esclusione dal regime autorizzativo per opere già munite di titolo abilitativo e la possibilità di manutenzione straordinaria per impianti a fonti rinnovabili esistenti;

RILEVATO CHE:

- Il diritto dell'Unione Europea impone il rispetto del **principio di proporzionalità** (art. 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione Europea – TUE), secondo cui l'azione pubblica, anche a tutela dell'ambiente, **non deve eccedere quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti**;



Consiglio Regionale della Campania

Consigliere

Massimo Grimaldi

- Questo principio si applica anche alla normativa ambientale, come ribadito dalla **giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, la quale ha più volte sottolineato che le misure di conservazione devono essere **adeguate, necessarie e proporzionate** rispetto al grado effettivo di tutela richiesto;
- Anche nella disciplina dei siti Natura 2000, si prevede che ogni limitazione o divieto debba essere **scientificamente giustificato** e tarato **sulle reali esigenze di conservazione degli habitat e delle specie tutelate**, evitando imposizioni generiche e generalizzate;

RITENUTO CHE

- Nel rispetto del principio di proporzionalità, come definito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione Europea e consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia la delimitazione delle aree del Parco deve essere calibrata su dati tecnico-scientifici e non eccedere quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo di tutela ambientale;
- Appare, dunque, necessario valorizzare e far valere le osservazioni e le proposte rappresentate dagli Enti Locali della Regione Campania affinché la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Matese sia oggetto di una revisione fondata su criteri oggettivi, scientificamente motivati e coerenti con la realtà territoriale e socioeconomica.

ATTESO CHE LA PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE IN FASE DEFINITIVA DEVE:

- riflettere con rigore tecnico-scientifico l'effettiva presenza di valori naturalistici e paesaggistici meritevoli di tutela;
- evitare sovrapposizioni immotivate che ricadrebbero su aree già fortemente antropizzate o in cui l'attività agro-silvo-pastorale rappresenta l'unico presidio sociale ed economico;
- garantire un bilanciamento responsabile tra obiettivi di conservazione e le esigenze di sviluppo delle comunità locali, nel rispetto dei principi di equità territoriale e sostenibilità;



*Consiglio Regionale della Campania
Consigliere
Massimo Grimaldi*

ATTESO, ALTRESÌ, CHE

la Regione Campania deve assicurare che ogni fase di definizione definitiva del Parco avvenga in modo trasparente, partecipato e rispondente alle istanze locali;

Per tutto quanto premesso, considerato, rilevato, ritenuto e atteso

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE:

- I. Affinché la perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale del Matese venga ridefinita, per la determinazione definitiva, nel rispetto del principio di proporzionalità escludendo aree e revisioni di zone, la cui collocazione non risulti necessaria per la tutela effettiva di valori naturalistici o paesaggistici certificati da dati oggettivi, tenendo conto che ogni misura limitativa deve essere adeguata, necessaria e non eccedere quanto strettamente richiesto per il perseguimento di obiettivi legittimi di tutela ambientale;
- II. Tutelare il diritto allo sviluppo delle aree interne, garantendo che la disciplina di salvaguardia non si trasformi in un freno alla resilienza territoriale, ma diventi occasione di rilancio per l'agricoltura sostenibile, l'artigianato locale, il turismo ambientale e le energie rinnovabili compatibili;
- III. Assicurare che le attività economiche tradizionali già in essere e conformi alla normativa vigente non siano ingiustamente compromesse da vincoli eccessivi, e che siano riconosciute come risorse da integrare nella gestione attiva e sostenibile del Parco.

Cons. Massimo Grimaldi